Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 27 aprile 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

INCHIESTA PARLAMENTARE SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

La Camera dei Deputati, nella seduta del 28 gennaio 1955, e la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, in sede deliberante, nella riunione del 3 marzo 1955, hanno approvato la seguente proposta d'inchiesta parlamentare di iniziativa dei Deputati Buttè e Calvi:

Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia.

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con i seguenti compiti:

a) condurre una approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende in ordine:

1) all'applicazione delle norme igieniche e delle leggi sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, per la difesa della maternità e dell'infanzia, per l'assicurazione vecchiaia, tubercolosi, malattie comuni e le provvidenze negli eventi contemplati nelle leggi sopra richiamate;

2) al rispetto dei contratti e degli accordi sindacali normativi ed economici stipulati, nonchè al trattamento dei lavoratori ancora non tutelati dai contratti collettivi;

3) alle condizioni morali e ai « rapporti umani » nei luoghi di lavoro;

4) alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende;

b) suggerire al Parlamento e al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

Art. 2.

La Commissione è composta di quindici deputati e quindici senatori nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera e del Senato, ed è presieduta da un parlamentare scelto dai Presidenti stessi al di fuori dei componenti la Commissione.

Art. 3.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'art. 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

La relazione della Commissione verrà presentata alle Camere entro sei mesi dalla data di costituzione della Commissione stessa.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Presidente del Senato della Repubblica
MERZAGORA

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI

Ai sensi del predetto art. 2, la Commissione è stata dai Presidenti delle due Camere così costituita:

Presidente: deputato avv. Leopoldo RUBINACCI.

Commissari: deputati Alessandro BUTTÈ, dott. Massimo CAPRARA, avv. Nunzio CAROLEO, prof. avv. Francesco COLITTO, dott. Michele DEL VESCOVO, rag. Erisia GENNAI TONIETTI, Oreste LIZZADRI, ing. Riccardo LOMBARDI, Agostino NOVELLA, rag. Giuseppe RAPELLI, avvocato Giovanni ROBERTI, dott. Vincenzo SANGALLI, dottor Vito SCALIA, Alberto SIMONINI, Carlo Eugenio VENEGONI.

senatori ing. Pietro AMIGONI, Cesare ANGELINI, dott. Alfonso ARTIACO, Giuseppe BARDELLINI, dottor Carlo BRAITENBERG, Arturo Raffaello COLOMBI, Francesco MARIANI, Celeste NEGARVILLE, dott. Stefano PERRIER, avv. Cristoforo PEZZINI, dott. prof. Luigi RUSSO, avv. Giuseppe SALARI, avv. Lorenzo SPALLINO, avvocato Leopoldo ZAGAMI, Vincenzo ZUCCA.

Di tali nomine è stata data comunicazione alle Camere nelle sedute del 19 aprile 1955.

(2161)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. **1523**.

Approvazione dello statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

E' approvato l'annesso statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) ente di diritto pubblico con sede in Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)

CAPO I

SCOPI ED ORGANI DELL'ENTE

Art. 1.

L'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.

Art. 2.

Gli organi dell'Ente sono:
1) il Consiglio;
2) la Giunta esecutiva;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale.

CAPO II

DEL CONSIGLIO

Art. 3.

Il Consiglio è convocato dal presidente, mediante avviso a domicilio di ciascun consigliere, spedito non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza.

Anologo avviso, entro il medesimo termine, viene spedito ai sindaci e al magistrato della Corte dei conti di cui all'art. 15 della legge istitutiva.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare e la data della convocazione stessa.

Il Consiglio può essere convocato, in caso urgente, con invito telegrafico da inviarsi almeno due giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio si raduna almeno due volte durante l'esercizio finanziario dell'Ente e la riunione ha luogo normalmente nella sede dell'Ente.

Il presidente riferisce ad ogni riunione del Consiglio intorno all'indirizzo amministrativo adottato dalla Giunta e comunica i principali fatti amministrativi verificatisi.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno nove membri del Consiglio.

L'adunanza è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio assistono il Collegio sindacale ed il magistrato della Corte dei conti di cui all'art. 15 della legge istitutiva.

I verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 4.

Decadono dall'incarico i componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a due riunioni consecutive, nello stesso esercizio. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio.

Art. 5.

Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di cui alle categorie da 1) a 6) dell'art. 12 della legge istitutiva che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica durante il triennio, si provvede nella forma prevista per la nomina; alla sostituzione dei due componenti di cui alla categoria 7) si provvede invece secondo le modalità fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

CAPO III

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 6.

Alla Giunta esecutiva spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano dalla legge istitutiva dell'Ente espressamente riservati al Consiglio.

In particolare essa:

delibera l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

costituisce ed estingue servitù attive e passive;

consente iscrizioni, trascrizioni e annotamenti, cancellazioni, surroghe di ipoteche e rinunzie ad ipoteche legali;

delibera le locazioni attive e passive;

delibera su ogni operazione di finanziamento, sia attiva che passiva, esclusa l'emissione di obbligazioni;

delibera su qualunque operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Tesorerie della Repubblica Italiana, delle Provincie e dei Comuni, gli Uffici postali e telegrafici, gli Uffici doganali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè presso qualsiasi altro ufficio pubblico e privato;

delibera di proporre istanze, ricorsi, reclami, di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti, innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione;

delibera di deferire ad arbitri qualsiasi controversia, nominando gli arbitri di parte, e di transigere qualsiasi controversia giudiziale e stragiudiziale;

nomina e revoca direttori, procuratori e istitori;

delibera la conclusione, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, nonchè la risoluzione di contratti di compravendita e di fornitura di materie prime, di merci, e cose mobili in genere, di contratti di noleggio, di trasporto, di appalto, di assicurazione, di mediazione, di fidejussione, di permuta, di somministrazione, di deposito, di commissione e di qualsiasi altro contratto connesso con l'attività dell'Ente;

delibera la stipulazione e la risoluzione di convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e privati;

delibera la conclusione e la risoluzione di contratti di lavoro, la nomina e la revoca di singoli consulenti;

predispone i progetti di bilancio e del conto economico dell'Ente da sottoporre all'esame del Consiglio;

delibera l'affidamento dell'esercizio dei compiti istitutivi dell'Ente, anche al di fuori della zona di esclusiva, alle società controllate dall'Ente stesso e ad esso collegate, nonchè il carattere di necessità delle opere da realizzare per l'attuazione di

tali compiti, determinando i casi in cui detto affidamento può essere attribuito a società controllate con partecipazione di minoranza del capitale privato;

delibera le operazioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge istitutiva dell'Ente;

attua le direttive generali che l'Ente deve eseguire per la realizzazione dei propri compiti, in conformità delle determinazioni prese dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 10 della legge istitutiva dell'Ente;

determina l'intervento dell'Ente negli atti relativi a beni mobili e immobili conclusi fra le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione per rami economici omogenei delle rispettive attività, ai fini delle esenzioni fiscali previste dall'art. 26 della legge istitutiva dell'Ente;

esamina preventivamente gli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

deferisce al presidente il compimento di parte degli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 7.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente a mezzo di avviso a domicilio, diramato almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocata telegraficamente, anche nella stessa giornata.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno tre membri.

L'adunanza è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle adunanze e le deliberazioni della Giunta esecutiva sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Alle adunanze della Giunta esecutiva assiste il presidente del Collegio sindacale o, in caso di assenza o impedimento, uno dei membri designati dal Collegio stesso.

Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio.

CAPO IV

DEL PRESIDENTE

Art. 8.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta esecutiva;

d) ha l'iniziativa di qualsiasi affare, nei limiti delle sue attribuzioni;

e) compie gli atti di amministrazione deferitigli dalla Giunta esecutiva.

Il vice presidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

CAPO V

DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 9.

Il Collegio sindacale:

a) esercita il controllo della gestione contabile-amministrativa dell'Ente;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Ente, nonchè la rispondenza del bilancio e del conto economico dell'Ente alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d) riferisce sul bilancio con apposita relazione;

e) esercita nei riguardi dell'Ente tutte le altre funzioni previste per i sindaci delle società per azioni dal Codice civile, in quanto compatibili con le norme sull'ordinamento dell'Ente, stabilite nel capo II della legge istitutiva.

Alle sedute del Collegio sindacale assiste il magistrato della Corte dei conti, di cui all'art. 15 della legge istitutiva.

Art. 10.

Le deliberazioni del Collegio sindacale debbono essere prese a maggioranza assoluta.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio, a due riunioni del Consiglio o del Collegio sindacale, decade dall'ufficio. In caso di morte, rinunzia o decadenza del presidente del Collegio sindacale, subentra il supplente scelto nella categoria 1) di cui all'art. 14 della legge istitutiva. Se si tratta di altro sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci subentrati restano in carica fino a che i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio non abbiano provveduto alla nomina dei nuovi sindaci effettivi.

I sindaci nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

CAPO VI

BILANCIO E CONTO ECONOMICO

Art. 11.

L'esercizio dell'Ente ha inizio il 1° maggio e si chiude il 30 aprile dell'anno successivo.

Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato un bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

Art. 12.

Il fondo di riserva ordinario è destinato ad ammortizzare eventuali perdite di esercizio.

Art. 13.

L'importo delle maggiori risultanze attive di bilancio eventualmente conseguite con l'alienazione di partecipazioni azionarie non è considerato provento di esercizio, ma costituisce una riserva speciale destinata a compensare eventuali perdite per alienazioni di partecipazioni, che si verificassero negli esercizi successivi.

Alla riserva speciale affluiranno, altresì, eventuali aumenti di valore attribuiti alle partecipazioni in seguito ad emissione di azioni gratuite o ad aumento gratuito del loro valore nominale.

Art. 14.

Gli utili netti annuali, determinati ai sensi dell'art. 22 della legge istitutiva, sono destinati come appresso:

il 20 % alla formazione del fondo di riserva ordinario;

il 15 % a iniziative per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche, con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani e di tecnici alle carriere relative al settore dell'energia;

il residuo 65 % al Tesoro dello Stato.

CAPO VII

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 15.

I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riversare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

LEGGE 11 aprile 1955, n. 287.

Acquisto di marmo da offrire in dono alla Nazione cilena per l'erezione di un monumento in Santiago allo statista Arturo Alessandri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.800.000 destinata all'acquisto di un partita di marmo da offrire in dono alla Nazione cilena quale contributo del Governo italia-

no per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1954-55.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 11 aprile 1955, n. 288.

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'art. 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:

a) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;

b) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorità competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;

c) su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

Art. 3.

In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia possibile provvedere con mandato diretto, è data facoltà al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che può emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

I prelevamenti su tali aperture di credito possono essere effettuati solamente con ordinativi.

Art. 4.

Alle spese previste dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1955, n. 289.

Modificazioni ed aggiunte al decreto 19 agosto 1954, n. 968, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Nel quinto comma dell'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 3 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, sono soppresse le parole: « Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'art. 332 del testo unico predetto, successivamente modificato e sostituito dall'art. 5 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Può, infine, in casi eccezionali, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 % delle tariffe massime, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 333 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione degli stessi organi competenti ad approvare il bilancio ai sensi dell'articolo precedente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 62. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Silvio Pellico nel centenario della sua morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del Regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 410, con il quale è stata autorizzata, l'emissione di un francobollo commemorativo di Silvio Pellico nel centenario della sua morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Silvio Pellico, nel centenario della sua morte, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37, e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta racchiusa in una cornicetta lineare rettangolare, spicca al centro, in primo piano, l'effigie dell'illustre letterato e patriota Silvio Pellico visto di tre quarti a mezzo busto; sullo sfondo vi è il panorama di Saluzzo, città natale del patriota, circondata da una catena di montagne ammantate di neve; in alto vi è la leggendina in carattere bastoncino « Silvio Pellico » « 1854-1954 »; in basso, in un rettangolino pieno, in carattere chiaro vi sono le seguenti leggende ed il valore del francobollo, disposte su due righe: « Poste 25 lire » « Repubblica Italiana ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori:

l'effigie e la parte bassa in bleu;
lo sfondo della vignetta in viola.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1955 e verrà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1955
Registro n. 14 Ufficio riscontro poste, foglio n. 5. — FAGGIANI

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo della Resistenza in occasione del suo decennale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del Regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1162, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo della Resistenza in occasione del suo decennale;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo della Resistenza in occasione del suo decennale, emesso nel valore di L. 25,

è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta, di formato rettangolare, campeggia al centro un'aquila che, in atto di resistenza e difesa, si tiene saldamente aggrappata su alcune rovine; sullo sfondo è raffigurato un villaggio in fiamme, con il campanile ancora intatto da cui una campana suona a distesa.

In alto, nell'angolo a destra vi è la leggendina ed il valore del francobollo in carattere bastoncino pieno « Poste » « Lire 25 »; in basso, su fondo a mezza tinta, in carattere bastoncino chiaro, la leggenda « Decennale della Resistenza » ed in carattere bastoncino pieno « 1943-1945 », « 1953-1955 » « Repubblica Italiana ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori:

l'aquila, una parte dello sfondo e la leggenda « Repubblica Italiana », in colore nero; il villaggio, il valore e le date commemorative, in colore terra di Siena.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1955 e verrà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre stesso anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1955
Registro n. 14 Ufficio riscontro poste, foglio n. 4. — FAGGIANI

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1955.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato in Matera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Matera ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti previste dalla citata legge;

Decreta:

E' istituita in Matera la Sezione di archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 18 marzo 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1982)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trapani;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Trapani n. 2566 in data 4 febbraio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Perricone Rosario, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli agricoltori) con il dott. Mollica Eduardo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto la opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Perricone Rosario è sostituito con il dottore Mollica Eduardo quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2014)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1955.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 4384 in data 24 gennaio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Campagna Roberto, direttore del cennato Ufficio del lavoro e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Livrea Costante, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Campagna Roberto è sostituito con il dottor Livrea Costante, attuale direttore dell'Ufficio del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2012)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1955.

Sostituzione del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Venezia;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Venezia n. 10/4934 in data 26 gennaio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Livrea Costante, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Casati Carlo, funzionario del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Livrea Costante è sostituito con il dott. Casati Carlo, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1955.

Approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita, presentate dalla Società per azioni « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita, presentate dalla Società per azioni « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

Roma, addì 14 aprile 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2038)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 20 aprile 1955.

Ordinanza di sanità aerea n. 2 per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Dar-es-Salaam (Tanganyka).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vedute le condizioni sanitarie esistenti nella circoscrizione di Dar-es-Salaam (Tanganyka);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, a cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Dar-es-Salaam (Tanganyka) sono sottoposte, con le limitazioni previste per coloro che siano muniti di certificato valido di vaccinazione antivaiolosa, alle misure indicate negli articoli 82 a 87 del Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica ed il Commissario generale del governo per il Territorio di Trieste, a mezzo degli Uffici sanitari di aeroporto e con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1955

(2109) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 20 aprile 1955.

Proroga del termine di entrata in vigore del decreto 7 febbraio 1953, relativo ai termometri clinici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1953, col quale i termometrici clinici vennero compresi fra i presidi medico-chirurgici;

Visti i propri decreti in data 5 aprile e 9 ottobre 1954, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 94 del 24 aprile 1954 e n. 249 del 28 ottobre 1954, con i quali il termine di entrata in vigore del suddetto provvedimento veniva prorogato fino al 25 aprile 1955;

Ritenuta la necessità di una ulteriore proroga;

Decreta:

Il termine di entrata in vigore del decreto 7 febbraio 1953 è prorogato fino al 31 marzo 1956.

Roma, addì 20 aprile 1955

(2110) p. *L'Alto Commissario*: DE MARIA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acquafondata (Frosinone) di un mutuo di L. 430.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2116)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 17 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Marco Argentano (Cosenza) di un mutuo di L. 1.320.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2117)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paliano (Frosinone) di un mutuo di L. 8.650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2114)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ausonia (Frosinone) di un mutuo di L. 2.610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2115)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 392, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti) di un mutuo di L. 29.425.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2118)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 391, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle (Bari) di un mutuo di L. 20.355.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Caposile, con sede in San Donà di Piave (Venezia)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1955 al registro n. 6, foglio n. 19, il comprensorio del Consorzio di bonifica Caposile, con sede in San Donà di Piave (Venezia), è stato ampliato con l'aggregazione di una zona della superficie di ettari 284.25.17.

(2086)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	633,50	145,75
» Firenze	624,86	634 —	145,70
» Genova	624,88	633 —	145,75
» Milano	624,89	631,75	145,76
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,89	633,60	145,77
» Roma	624,88	632,65	145,77
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,92	—	145,70
» Venezia	624,85	633,50	145,77

Media dei titoli del 26 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,20
Id. 3,50 % 1902	60,45
Id. 5 % 1935	93,175
Redimibile 3,50 % 1934	81,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86 —
Id. 5 % 1936	92,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	632,20
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,68

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1º LUGLIO 1954 AL 31 MARZO 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1954		2.499		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	1.344.709		1.292.294	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	102.334		356.768	
Totale		1.447.043		1.649.062
In conto movimento capitali – competenza	290.609		63.505	
In conto movimento capitali – residui	16.692		27.303	
Totale		307.301		90.808
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.821.232		1.727.080	
Conti correnti	4.336.222		4.345.044	
Incassi da regolare	872.764		844.765	
Altre gestioni	2.076.558		1.885.557	
Totale		9.106.776		8.302.446
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	606		689	
Pagamenti da regolare	134.035		195.022	
Altri crediti	3.505 400		3.753.758	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	6.416		15.868	
Totale		3.646.457		3.965.337
Totale generale incassi e pagamenti		14.510.076		14.507.653
Fondo di cassa al 31 marzo 1955		—		2.423
Totale a pareggio		14.510.076		14.510.076

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 MARZO 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.423	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	308		
Pagamenti da regolare	118.967		
Altri crediti	509.726		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	21.003		
Totale crediti		650.004	
In complesso			652.427
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.683.705		
Conti correnti	397.522		
Incassi da regolare	64.035		
Altre gestioni	311.169		
Totale debiti			3.456.431
Situazione del Tesoro (passività)			2.804.004

Circolazione di Stato al 31 marzo 1955:			
	metallica	L.	9.091
	cartacea	»	55.473
		L.	64.564

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(2108)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1955
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.226.634.717,14
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		5.917.846.976,21
Portafoglio su piazze italiane	»		283.091.967.327,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		76.625.398,16
Anticipazioni	»		95.317.507.773,50
Disponibilità in divisa all'estero	»		69.432.606.097,43
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		48.742.387.960,12
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		694.436.330.721,07
Partite varie	»		3.576.906.150,69
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		78.555.880.193,82
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		313.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		15.577.670.788,91
Spese	»		3.736.019.052,45
	L.		2.182.300.011.127,98
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.869.591.973.632,01
	L.		5.051.891.984.759,99
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		34.627.641,49
TOTALE GENERALE	L.		5.051.926.612.401,48

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.433.948.904.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		15.305.463.402,29
Depositi in conto corrente liberi	»		45.800.225.487,61
Conti correnti vincolati	»		501.945.871.719,18
Creditori diversi	»		130.902.777.521,21
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	88.759.428.917,32	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	40.808.927.849,48	47.950.501.067,84
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		308.058.534,07
Rendite del corrente esercizio	»		3.811.079.954,78
	L.		2.179.972.881.686,98
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.178.784.216 —	
Fondo di riserva straordinario	»	848.345.225 —	2.327.129.441 —
	L.		2.182.300.011.127,98
Depositanti	»		2.869.591.973.632,01
	L.		5.051.891.984.759,99
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		34.627.641,49
TOTALE GENERALE	L.		5.051.926.612.401,48

(2107) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il Ragioniere generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di vice assistenti sanitarie visitatrici

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1955 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 376), con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate che parteciparono al concorso a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1683, che istituì il ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, recante norme sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la nota n. 397/12106 in data 13 gennaio 1955, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'aumento del decimo;

Decreta:

Le sottonotate assistenti sanitarie visitatrici sono nominate, a decorrere dal 16 aprile 1955 vice assistenti sanitarie visitatrici in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, inquadrata nel gruppo C, grado 12°:

1. Simiele Lidia
2. Breviglieri Maria Teresa
3. Fontanesi Giovanna
4. Mezzetti Francesca nata Sforzini Pierotti
5. Pagnotta Angela
6. Piccirillo Antonia
7. Tonino Egle
8. Garbusi Anna Mildra
9. Silber Corinna
10. Falagiani Leda
11. Totaro Anna
12. Rossi Chiarina
13. Rossi Maria Ludovica

Alle predette, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 180.000, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 29 marzo 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1955
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 235. — TEMPESTA

(2090)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sassari in data 19 giugno 1954, n. 17532, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Casales dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
Virdis dott. Francesco, veterinario provinciale;
Pegreffi prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;
Carta prof. Arturo, docente in patologia ed anatomia patologica veterinaria;
Costantino dott. Carmelo, veterinario condotto.

Segretario:
Sassu dott. Sergio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2071)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 agosto 1954, n. 340/13608, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Cremona con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottore Gioacchino Rigucci, nominato prefetto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gioacchino Rigucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952, il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;
Veduto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Veduta l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota n. 1690/12106 del 31 gennaio 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di vice bibliotecario in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) aver conseguito la maturità classica ed essersi successivamente laureato in una delle Facoltà delle Università della Repubblica;
B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite massimo di età è peraltro elevato:
a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;
d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;
e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.
Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:
f) per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;
g) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);
h) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);
i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.
Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.
La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli speciali transitori in servizio presso le Amministrazioni statali.
Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
C) essere cittadino italiano;
D) avere il godimento dei diritti politici;
E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;
G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi l'idoneità.
L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.
I requisiti di cui all'art. 5 ed i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 9 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati rispettivamente entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 5 ed entro il giorno precedente a quello in cui l'interessato sosterrà la prova orale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che perverranno dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dal decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I concorrenti, che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, nonchè quelli di elevazione del limite massimo di età previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
A tal fine:
a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.
Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;
b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;
c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;
d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952,

n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzata dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in

alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante e di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

7. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante le prestazione del servizio alle armi). I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti suddetti non necessita di alcuna legalizzazione. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, espressamente rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

8. Diploma originale di laurea e diploma originale di maturità classica. Detti diplomi debbono entrambi prodursi, non ammettendosi in nessun caso che l'un titolo di studio implichi l'altro. Qualora gli Istituti presso cui sono stati conseguiti i titoli di studio non avessero ancora rilasciato i diplomi originali, è consentita la presentazione dei certificati provvisori di diploma su carta legale, dai quali risulti che essi sostituiscono a tutti gli effetti i diplomi originali. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

9. Copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali.

10. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

11. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 7.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti *documenti di riconoscimento*:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco o di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli esami di ammissione ~~e di promozione del personale delle Biblioteche governative,~~ approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Prove orali:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove scritte di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di cinque punti per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di cinque punti per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di cinque punti per una prova facoltativa che il candidato sostenga di paleografia o papirologia greca o di traduzione di una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

d) di un massimo di cinque punti per effettivi servizi di biblioteca, che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le seguenti sedi, dove presteranno servizio per almeno tre anni

Firenze, Genova, Messina, Palermo, Sassari, Venezia.

Ai fini dell'assegnazione alle sedi suindicate saranno preferiti i vincitori in esse residenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1955
Registro n. 21, *foglio n.* 306.

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al *Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle accademie e biblioteche* ROMA.

Il sottoscritto di . e di nato a . (provincia di . . . . .) il e residente in . . . . (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a otto posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1), di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso della maturità classica conseguita presso l'Istituto in data nonchè di laurea in conseguita presso l'Università in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (3).

Il sottoscritto fra presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (4).

Il sottoscritto non ha mai preso parte a precedenti concorsi a posti di vice bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative (5); intende sostenere la prova scritta obbligatoria di versione dalla lingua (6); dichiara di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti cinque sedi indicate in ordine di preferenza (7), nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero, ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

. . . . lì 1955

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(8) . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(5) In caso contrario indicare a quali concorsi si è preso parte.

(6) Indicare se tedesca o inglese. Qualora l'aspirante intenda sostenere la prova scritta facoltativa di versione da lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali ha sostenuto le prove obbligatorie dovrà indicare anche tale lingua.

(7) Indicare le sedi prescelte di cui all'art. 11 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2091)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.